

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 57 del 10 maggio 2022

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 (ai sensi dell'art. 3 co. 4 D.Lgs. 118/2011).

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito ("EDA") e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e l'art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli Enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

VISTO:

- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese"*

riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

DATO ATTO CHE:

- in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

DATO ATTO CHE:

- detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 36 co. 4 del Regolamento di contabilità dell'EDA prevede che *"Sulla base della verifica effettuata da ciascun Dirigente, il Servizio Finanziario predispone la determina del Direttore Generale relativa al riaccertamento ordinario dei residui da approvarsi prima dell'approvazione del rendiconto, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione";*

VISTO:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022;

RITENUTO:

- di provvedere con formale provvedimento al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 7 del 07.05.2022), di cui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

DATO ATTO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

DATO ATTO CHE:

- con la sottoscrizione della presente determinazione da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

- con la sottoscrizione della presente determinazione da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile è rilasciato anche parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 126/2014;

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

il Regolamento di contabilità;

il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 2 del 23.03.2021;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) di approvare - ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato Decreto, punto 9.1 - i seguenti elenchi, che si allegano alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- residui passivi cancellati e residui passivi rinviati con FPV all'esercizio 2022 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario (all. "A");
- residui passivi mantenuti e rinviati all'esercizio 2022 (all. "B");
- residui attivi mantenuti e rinviati all'esercizio 2022 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario (all. "C");

2) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31.12.2021, come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. "D");

3) di trasmettere la presente determinazione al Tesoriere dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1;

4) di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta